

MODIFICA DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE: TRUST E PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

I. Premessa

Il 2 ottobre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 139/2024 emanato dal Governo in attuazione della delega fiscale e contenente le disposizioni per razionalizzare l'imposta di successione e donazione e altre imposte e tributi indiretti diversi dall'IVA (tra cui le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo) (il "Decreto").

La novella, entrata in vigore il 3 ottobre 2024, necessita di alcuni provvedimenti attuativi e sarà effettiva per le successioni aperte, gli atti a titolo gratuito o le liberalità effettuate e tutti gli altri atti e scritture formati a partire dal 1° gennaio 2025. Inoltre, talune disposizioni innovative del Decreto relative alla fiscalità indiretta dei trust sono applicabili anche quelli già istituiti alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Il Decreto interviene ad ampio raggio su diversi regimi e istituti di particolare interesse nell'ambito della pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale, al fine di:

- recepire alcuni principi ormai acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità e fatti propri dalla prassi dell'amministrazione finanziaria;
- eliminare quelli che ormai erano diventati dei veri e propri anacronismi normativi;
- introdurre nuovi regimi senza stravolgere l'assetto impositivo complessivo.

Le novità più importanti riguardano l'istituto del trust e alcuni incentivi fiscali per il passaggio generazionale di aziende e società, nell'ambito dell'imposta di successione e donazione.

II. Il regime ordinario per i trust

Il Decreto riformula le attuali norme sull'imposta di successione e donazione per assoggettare al tributo i trasferimenti di beni e diritti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione che determinano arricchimenti gratuiti in capo ai beneficiari. Il trust e gli istituti affini vengono quindi espressamente regolamentati (mentre in precedenza erano assimilati ai vincoli di destinazione).

Tra gli altri vincoli di destinazione, da individuare sulla base di un'analisi caso per caso, possono ad esempio rientrare talune fondazioni di diritto estero.

Il momento impositivo rilevante è quello in cui i beni e i diritti sono trasferiti ai beneficiari. In altre parole, si conferma che il regime ordinario è quello della tassazione c.d. "in uscita", in linea con la più recente

giurisprudenza di legittimità e con la circolare 34/E del 2022 dell'Agenzia delle entrate. In via innovativa, viene anche regolamentato un regime opzionale di tassazione c.d. "in entrata" (come illustrato di seguito).

Le nuove norme si applicano anche ai trust testamentari, istituiti o dotati di beni e diritti in sede di successione.

Per l'individuazione di aliquote e franchigie, si fa esclusivo riferimento ai rapporti di parentela esistenti tra disponente (o terzo apportatore) e beneficiari nel momento in cui i beni e/o i diritti vengono trasferiti a questi ultimi. Ne consegue che sono irrilevanti eventuali diversi rapporti intercorrenti tra i predetti soggetti al momento dell'apporto di beni e diritti al trust.

L'espressa rilevanza del trust ai fini del tributo successorio contribuirà, si ritiene, al superamento della criticata posizione dell'Agenzia delle entrate sulla configurabilità della sua interposizione, contenuta nella circolare 34/E del 2022. Dovrebbe invece trovare conferma l'estraneità dei trust di scopo dall'imposta di donazione in linea con la posizione già assunta dall'Agenzia delle entrate.

III. L'opzione per la tassazione "in entrata"

In alternativa al regime ordinario, il disponente e l'eventuale terzo apportatore (o il trustee nell'ipotesi di trust testamentario) possono optare per il versamento dell'imposta di successione e donazione al momento dell'apporto di beni e diritti al trust (ovvero all'apertura della successione).

In tal caso l'imposizione (base imponibile, aliquote e franchigie) è determinata con riferimento al valore di beni e diritti e ai rapporti esistenti tra disponente (o terzo apportatore) e beneficiari al momento dell'apporto al trust. Se invece non è possibile determinare la categoria dei beneficiari del trust, l'imposta è applicata con l'aliquota più elevata (attualmente dell'8%) e senza franchigie.

Questa disciplina opzionale consente ai contribuenti una più certa programmazione fiscale e all'Erario un incasso anticipato rispetto al caso ordinario della tassazione "in uscita". Infatti, l'imposta versata "in entrata" si considera corrisposta a titolo definitivo, con i seguenti effetti: (i) i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata già corrisposta l'imposta non sono ulteriormente tassati; (ii) per contro, l'imposta versata

non potrà essere richiesta a rimborso in assenza di un successivo trasferimento dal trust ai beneficiari.

Restano da valutare, allorché sarà emanato il provvedimento del direttore dall'Agenzia delle entrate, le modalità applicative del regime opzionale ai trust già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

IV. Territorialità

Anche i requisiti di territorialità relativi a trust e altri vincoli di destinazione sono stati espressamente regolamentati, sebbene con una sbavatura.

Se il disponente (o il terzo apportatore) è residente nel territorio dello Stato al momento della separazione patrimoniale, l'imposta di donazione si renderà dovuta per tutti i beni e diritti ovunque localizzati al momento del loro trasferimento ai beneficiari.

Se invece il disponente (o il terzo apportatore) non è residente nel territorio dello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato al momento della separazione patrimoniale. Questa disposizione si presta a diverse interpretazioni (in ciò sta la sbavatura), per cui in sede di prima applicazione dovrà essere riposta particolare attenzione.

Sempre sul piano della territorialità dell'imposta, le nuove norme potranno offrire interessanti spunti di analisi per coloro che si avvalgono dell'opzione per la tassazione "in entrata" o del regime di attrazione in Italia dei contribuenti c.d. neoresidenti ai sensi dell'articolo 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 (regime che consente di escludere l'applicazione anche dell'imposta di successione e donazione sui beni esistenti all'estero a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva annuale di 200.000 euro).

Infine, il legislatore non ha colto l'occasione del Decreto per chiarire normativamente quale criterio adottare (civilistico o fiscale) per determinare la residenza del disponente.

V. Incentivi fiscali per il passaggio generazionale

Considerata la valenza del trust come strumento per attuare il passaggio generazionale, il Decreto riformula la norma relativa all'esenzione dall'imposta di successione e donazione applicabile ai trasferimenti di aziende, partecipazioni o quote sociali, a favore di discendenti o del coniuge.

L'intento del legislatore è definire in modo più puntuale il perimetro e le condizioni che devono essere rispettate per fruire dell'agevolazione, anche con

un'apposita dichiarazione di impegno degli aventi causa; segnatamente:

- in caso di aziende (o rami di esse), occorre la prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni;
- in caso di partecipazioni in società di capitali fiscalmente residenti in Italia, con cui si acquista o integra il controllo, occorre il mantenimento del controllo per almeno cinque anni;
- in caso di altre quote sociali (partecipazioni in società di persone), occorre il mantenimento della titolarità del diritto per almeno cinque anni;
- in caso di partecipazioni in società residenti in Stati dell'UE o del SEE o di Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, occorrono a seconda dei casi le medesime condizioni sopra indicate.

Alla luce delle innovazioni apportate dal Decreto, si auspica un aggiornamento della prassi dell'Agenzia delle entrate, ad esempio (i) per confermare il superamento della controversa posizione recente che richiede l'esercizio di un'attività di impresa da parte delle società oggetto di trasferimento, o (ii) per pronunciarsi sulle modalità applicative dell'agevolazione qualora l'azienda o le partecipazioni siano apportate a trust o altri vincoli di destinazione, anche in caso di opzione per la tassazione "in entrata".

VI. Altre misure

Per completezza, oltre all'aggiornamento delle norme sull'imposta di successione e donazione, si segnalano:

- l'abolizione del c.d. coacervo successorio, in linea con i recenti sviluppi di giurisprudenza e prassi dell'Agenzia delle entrate;
- il mantenimento del c.d. coacervo donativo (ai fini della valutazione dell'erosione delle franchigie);
- l'introduzione dell'autoliquidazione dell'imposta di successione in base alla dichiarazione;
- la semplificazione degli adempimenti relativi alla dichiarazione di successione;
- la conferma della disciplina di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione a favore di portatori di gravi disabilità (c.d. "Dopo di noi").

Giorgio Vaselli

partner – tax

e-mail: giorgio.vaselli@galaw.it

phone: +39 02 02 9769 7800

Eugenio Romita

partner – tax

e-mail: eugenio.romita@galaw.it

phone: +39 02 02 9769 7800